

N. R.G. 2659/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2659/2022** promossa da:

R. M. (C.F. ...) rappresentato e difeso dall' Avv. D. D. L. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., alla VIA ..., N. ...

APPELLANTE

contro

B. A. SPA (C.F. ...) rappresentata e difesa dagli avv.ti Y. L. ed E. V., elettivamente domiciliata lo studio dell'avv. A. I. in ..., alla VIA ..., N. ...

APPELLATA

nonché contro

V. F.

APPELLATO CONTUMACE

Oggetto: lesione personale

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

Appellante: *“L'Avv. D. D. L., in nome e per conto del sig. R. M., nel riportarsi al proprio atto di appello, insistendo per il suo accoglimento, Chiede Che codesto On.mo Tribunale Voglia:*

- In parziale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente atto di appello, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa, accertato e dichiarato che nel computo del quantum risarcitorio complessivo, devono ricomprendersi le spese mediche sostenute da R. M. a causa del sinistro stradale del 31/12/2018, così come erano già state riconosciute e liquidate nell'offerta risarcitoria da parte della compagnia convenuta, per €482,00, e che sono state erroneamente



sottratte al quantum risarcitorio complessivo determinato nella sentenza impugnata, condannare la compagnia assicurativa B. A. SpA al versamento in favore di R. M. della somma corrispondente al suddetto importo;

- condannare la compagnia appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

Appellata: *“Voglia l’Ill.mo TRIBUNALE DI PESCARA, contrariis rejectis, in via preliminare:*

- Disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. F. V. parte nel giudizio di primo grado e litisconsorte necessario, con ogni conseguente declaratoria del caso.

- dichiararsi l’inammissibilità dell’appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348- bis c.p.c.;

- Dichiararsi in ogni caso la nullità ed inammissibilità della presente impugnazione per violazione del divieto ex art 345 cpc nonché la nullità ed inammissibilità di tutte le nuove e diverse domande ed eccezioni introdotte in questo processo nei confronti di PRIMA in quanto modificate e/ o diverse rispetto a quelle contenute nell’atto di citazione di PRIMO GRADO;

- Nel merito, si chiede di respingere l’appello promosso dal sig. R. M. contro B. A. SPA per tutti i motivi di cui in narrativa e con ogni declaratoria del caso, salvis juribus.

- In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell’odierno appello con riforma della sentenza di prime cure, si chiede l’accoglimento delle conclusioni così come formalizzate nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti di cui al giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritte e richiamate, nessuna rinunciata. Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado di giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato R. M. conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace F. V., in qualità di proprietario dall’autovettura L. tg. ... condotta nell’occorso da F. P. e la compagnia assicuratrice B. A. Spa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31.12.2018, alle ore 15.00, in Via ... all’altezza dell’intersezione con Via ... a ... (...), quando l’autovettura O. tg. ..., di proprietà di R. R. e condotta da R. M. veniva tamponata dal veicolo di parte convenuta.

2. Intervenuta sul posto la Polizia municipale di ..., accertava l’esclusiva responsabilità di F. P. che veniva sanzionata per la violazione dell’art. 149, c. 1 e 4 C.d.S.

3. In conseguenza dell’urto, il veicolo attoreo riportava danni materiali (integralmente risarciti) e il conducente R. M. subiva lesioni personali, per le quali si recava dapprima presso il proprio medico curante, che riscontrava “algia disfunzionale del ginocchio sinistro” con una prescrizione iniziale di 5 giorni di riposo e cure. Successivamente, persistendo la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale a carico dell’arto inferiore sinistro, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale



Civile di ... (...), ove gli veniva posta diagnosi di "Trauma ginocchio Sx" con prognosi di sette giorni. All'esito di ulteriori visite specialistiche, all'attore erano stati diagnosticati postumi di natura invalidante nella misura del 4%, oltre a una I.T.P. al 75% di 8 giorni, al 50% di 15 giorni e al 25% di 15 giorni.

4. Dopo formale richiesta di risarcimento inviata alla B. A. S.p.a., quest'ultima in data 29.05.2020, all'esito degli accertamenti medico-legali svolti, offriva e liquidava all'attore, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, la somma complessiva di € 1.350,00, di cui € 482,00 a titolo di spese, importo trattenuto in acconto da parte attrice sull'asserito maggior danno subito.

R. M. chiedeva, al Giudice di Pace di Pescara, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni fisici da lui subiti, quantificati nell'importo di € 3.850,00 (già decurtato dell'acconto ricevuto di €1.350,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi; con vittoria di spese e competenze di causa.

5. Si costituiva in giudizio B. A. Spa, non contestando l'an ma solo il *quantum*, ritenendo congrua l'offerta stragiudiziale formulata per € 1.350,00. Il convenuto V. F. restava invece contumace.

6. Espletata CTU medico legale, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e con sentenza n. 1681/2021 del 28.12.2021, accoglieva la domanda attorea, liquidando in base alla CTU, solo i danni non patrimoniali richiesti da parte attrice, per una somma di "€ 2.329,25, *oltre rivalutazione monetaria sull'intero dal di del sinistro al 29.05.2020 (data della offerta di risarcimento di € 1.350,00), nonché sul residuo di € 979,95 dal 29.05.2020 ad oggi; sulle medesime somme, annualmente rivalutate, devono calcolarsi gli interessi legali con identica decorrenza e fino al soddisfo*", precisando altresì che "Le ulteriori voci di danno morale ed esborsi per spese sanitarie sono state richieste solo in sede di memoria conclusiva, indi tardivamente sicché di esse non si terrà conto ai fini del decidere".

7. In data 08.07.2022, l'attore proponeva appello avverso la sentenza, assumendo la violazione e/o falsa applicazione degli elementi di prova, falsa determinazione del *quantum* risarcitorio e violazione del principio del contraddittorio, avendo il Giudice di prime cure omesso di considerare le spese mediche nel computo finale del risarcimento del danno da liquidare.

8. Nello specifico, l'appellante lamentava che le spese mediche oggetto di causa (quantificate in € 482,00) erano state accertate e riconosciute dalla compagnia convenuta già prima del giudizio e liquidate come parte del versamento dell'offerta risarcitoria di € 1.350,00.

9. Con comparsa di risposta del 13.10.2022 si costituiva in giudizio B. A. S.p.A., chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario V. F.

Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., poiché contenente domande ed eccezioni nuove.



Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in ossequio al disposto di cui agli artt. 112 e 113 c.p.c., secondo cui il Giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda attorea.

10. Integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario V. F. (dichiarato contumace con ordinanza del 09.10.2023), considerato il carattere documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e giunge all'odierna decisione.

L'appello è fondato e va accolto in ragione di quanto di seguito esposto.

A. SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO

Con l'unico motivo di gravame l'appellante contesta l'omessa liquidazione, da parte del Giudice di prime cure, delle spese mediche sostenute dall'appellante, sebbene ritenute congrue dal CTU e incluse come parte dell'offerta stragiudiziale formulata dall'assicurazione appellata.

Nello specifico, la sentenza impugnata stabilisce che *“Le ulteriori voci di danno morale ed esborsi per spese sanitarie sono state richieste solo in sede di memoria conclusiva, indi tardivamente sicché di esse non si terrà conto ai fini del decidere”*, avendo l'attore chiesto nell'atto di citazione esclusivamente di *“condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dal sig. R. M. e quindi a pagare in suo favore la somma di € 3.850,00 (ottenuta decurtando l'acconto ricevuto di € 1.350,00)”* ed avendo lo stesso specificato solo in sede di comparsa conclusionale, l'ammontare delle spese mediche sostenute.

Nell'enunciare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l'art. 112 c.p.c. stabilisce che *“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”*.

Sul punto si è espressa più volte la Corte di Cassazione, secondo cui le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del *thema decidendum*, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (Cass. civ., Sez. I, 05.04.2024, n. 9066).

Inoltre, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevede che il giudice non possa alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuire o negare beni diversi da quelli richiesti, sollevare eccezioni non proposte dalle parti o introdurre nuovi titoli di causa non enunciati (Cass. civ., Sez. I, 19.09.2024, n. 25178).

Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che a pag. 3 dell'atto di citazione, l'appellante, nel riportare gli esiti della perizia medico-legale sulla base dei quali è stata formulata la richiesta



risarcitoria quantificata in € 3.850,00 (ottenuta decurtando l'acconto di € 1.350,00), afferma che “*Le spese mediche venivano ritenute congrue*”.

Malgrado non fossero espressamente riportate nelle conclusioni dell'atto di citazione, appare dunque evidente l'attinenza delle spese mediche con il *petitum* e la *causa petendi*.

A riprova di tale assunto, risulta anche la produzione documentale di parte attrice, che negli allegati nn. 13 e 14 del giudizio di primo grado includeva la ricevuta n. 263 del 06.12.2019 del Dott. P. di € 120,00 e la ricevuta n. 7 del 11.02.2020 del Dott. D. C. per € 360,00.

Sul punto la Cassazione ha ribadito che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'articolo 112 c.p.c., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum* e *causa petendi*) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato) (Cassazione civile, sez. III, 09/04/2024, n. 9589).

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, pertanto, posto che le eccezioni formulate dall'odierno appellante in sede di comparsa conclusionale, non possono essere considerate come nuove, svolgendo le stesse la mera funzione di illustrare più specificatamente il *quantum* della domanda risarcitoria già proposta, senza alcun ampliamento del *thema decidendum*, l'appello proposto da R. M. merita di essere accolto.

B. Pertanto, dall'importo di € 2.329,95 spettante all'attore a titolo di danno non patrimoniale, liquidato alla data del 28.12.2021, va detratto solo l'importo di 868,00, considerato che la somma di 1.350,00 versata il 29.5.2020 va decurtata delle spese, pari ad € 482,00, versate per un diverso titolo (cfr pag. 48 di 48 fascicolo I grado allegato dall'appellante).

Pertanto, la somma risarcitoria spettante all'appellante a titolo di danno non patrimoniale è pari ad € 1.461,95 (2.329,95 – 868,00).

Alla somma come sopra liquidata devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, calcolati sull'intero importo di € 2.329,95 dal giorno del sinistro (31/12/2018) al 29.5.2020 e sulla residua somma di € 1.461,95 dal 29.5.2020 sino alla data odierna.

Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.

C. SULLE SPESE

Le spese processuali sostenute dall'appellante seguono – *ex lege* – la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore, la natura della controversia e l'assenza di



attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 2659/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello,

RIDETERMINA

nell'importo di € 1.461,95 oltre accessori, l'ammontare dei danni non patrimoniali spettanti all'appellato.

CONDANNA

gli appellati a versare a R. M. la somma di € 1.461,95 maggiorata di interessi legali tempo per tempo vigenti, calcolati sull'intero importo di € 2.329,95 dal giorno del sinistro (31/12/2018) al 29.5.2020 e sulla residua somma di € 1.461,95 dal 29.5.2020 sino alla data odierna.

Sulla somma finale come sopra determinata spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.

CONDANNA

gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dell'appellante, liquidate in € 91,50 per esborsi ed € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.

Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratasi antistatario.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 23 gennaio 2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M. L., funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.

